



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 345 DEL 26.09.2018

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTISEI** del mese di **SETTEMBRE**, nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
ROMIZI ANDREA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 CICCHI EDI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 BARELLI URBANO	V.Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 FIORONI MICHELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 BERTINELLI CRISTINA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 PRISCO EMANUELE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 CALABRESE FRANCESCO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 SEVERINI MARIA TERESA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 CASAIOLI CRISTIANA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9 WAGUÉ DRAMANE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, **IL SINDACO** Sig. **ANDREA ROMIZI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. SSA FRANCESCA VICHI**.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale 21/03/2018, n.91 è stato approvato il piano attuativo adottato con precedente Dgc 316/2016 relativo al Comparto edificatorio "Ce28" di Casenuove di Ponte della Pietra;
- con nota prot.lo n.106196 del 8/05/2018 la deliberazione n.91/2018 è stata trasmessa alla Regione Umbria ai fini della pubblicazione della stessa sul BUR ai sensi e per gli effetti degli artt. 56, c.18 e 251,c 3 lett.e) della Lr 1/2015;
- successivamente all'approvazione del piano, con Sentenza della Corte Costituzionale n.68/2018, pubblicata sulla G.U. n.15 del 11/04/2018, è stata dichiarata l'illegittimità degli art.56, c.3 e 28, c.10 della Legge regionale n.1/2015, nella parte in cui assegnano ai Comuni - piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale - il compito di rendere il parere previsto all'art.89 del D.P.R. 380/2001; con la conseguenza che alla dichiarazione di illegittimità, di cui alla Sentenza n.68/2018, consegue la necessità di applicare la disposizione dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 che prescrive a tutti i Comuni, per la realizzazione di interventi in zone sismiche, di richiedere il parere al competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti generali e particolareggiati, nonché sulle loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio (comma 1); disciplina le modalità e i tempi entro cui deve pronunciarsi detto ufficio (comma 2); infine prevede che, in caso di mancato riscontro, il parere deve intendersi reso in senso negativo (comma 3);

PROT. n.		del	
Codice Archiv.ne			
Documenti non allegati	-----		
Allegati	-----		

OGGETTO:

PIANO ATTUATIVO RELATIVO AL COMPARTO CE28 DI PONTE DELLA PIETRA E PROGETTO DEFINITIVO DELLA VIABILITÀ DI RICONNESSIONE DEL COMPARTO ALLA VIABILITÀ PRIMARIA. CONVALIDA DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N.316/2016 E 91/2018.

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **08.10.2018**
- Trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) il **08.10.2018**
- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il **18.10.2018**

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal **08.10.2018** al **22.10.2018** senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal _____ al _____

PERUGIA, li 23.10.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca Vichi
 F.to F. Vichi

- per effetto della predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Regione Umbria - Servizio Urbanistica, con nota acquisita al prot.lo comunale n.118933 del 23/05/2018, ha comunicato di non poter dare seguito alla richiesta di pubblicazione del piano attuativo in oggetto, ritenendo cioè applicabile la mutata disciplina anche ad atti, quali quelli che ci occupano, già esistenti e validamente formati anteriormente alla novella, carenti del solo requisito della pubblicazione in BUR;

Visto che:

- il Comune di Perugia, con istanza prot.lo n.121172 del 28/05/2018, ha pertanto prudenzialmente richiesto alla Regione Umbria - Servizio Geologico - il rilascio del parere di cui all'art.89 del D.P.R. 380/2001;

- con successiva nota (acquisita al prot.lo comunale n.135236 del 14/06/2018) il Servizio Geologico della Regione Umbria ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità del piano alle condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, conformemente a quanto precedentemente disposto, ai sensi dell'art.56, c.3 della Legge regionale n.1/2015, dalla Commissione per la Qualità Archeologica e il Paesaggio nella seduta del 24/07/2013;

Preso atto che:

- con nota acquisita al prot.lo comunale n.148922 del 3/07/2018 la Regione Umbria - Servizio Urbanistica - ha poi comunicato la possibilità di utilizzare al riguardo l'istituto della convalida, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 *nonies* della Legge 241/90, allorché dall'istruttoria non emergano nuovi elementi rispetto al parere già espresso in sede comunale;

- con nota prot.lo n.184099 del 21/08/2018 il Comune di Perugia ha dunque motivatamente richiesto alla Regione Umbria, Servizio Geologico, di confermare e convalidare il parere già reso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio nella seduta del 24/07/2013;

- con nota acquisita al prot.lo comunale n.194297 del 4/09/2018 la Regione Umbria ha convalidato, ai sensi del citato dell'art. 21 *nonies*, comma 2, della Legge 241/90, il parere emesso dalla C.Q.A.P. nella seduta del 24/07/2013;

Valutato che, stante quanto sopra:

- pur non essendo necessario intervenire sugli atti in disamina, ragionevolmente non colpiti da alcuna illegittimità, appare prudente utilizzare comunque, e per quanto possa occorrere, l'istituto della convalida;

- sussiste un interesse alla conservazione del procedimento di adozione ed approvazione del piano attuativo relativo al comparto residenziale "Ce28" di Casenuove di Ponte della Pietra, comprendente altresì la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo delle opere viarie esterne al comparto, non essendo mutato il quadro di riferimento e gli interessi pubblici posti alla base del procedimento medesimo;

- sussiste, di conseguenza, un interesse alla convalida delle deliberazioni di Giunta comunale n.316/2016 e n.91/2018 e di tutti gli adempimenti normativamente previsti, per le ragioni di interesse pubblico già enunciate nelle deliberazioni oggetto di convalida che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate;

Preso atto che il termine trascorso dalla conclusione del procedimento di approvazione del piano è da considerarsi ragionevole;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata a carico del Bilancio comunale, né oneri riflessi o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Vista la nota della Regione Umbria - Servizio Geologico - acquisita al prot.lo comunale n.194297 del 4/09/2018 - recante la convalida, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 *nonies* della Legge 241/90, del parere espresso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio nella seduta del 24/07/2013;

Visto l'art. 21 *nonies*, comma 2, della Legge 241/90;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000 dal Dirigente dell'Unità Operativa Urbanistica Arch. Franco Marini;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari Dr. Dante De Paolis;

con voti unanimi,

DELIBERA

- di prendere atto che, con la deliberazione di Giunta comunale n. 91/2018, l'iter di approvazione del piano attuativo si è validamente concluso, sullo stesso non incidendo la sopraggiunta Sentenza della Corte Costituzionale n.68/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art.56,c.3 e 28,c.10 della Legge regionale n.1/2015, nella parte in cui assegnano ai Comuni - piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale - il compito di rendere il parere previsto all'art.89 del D.P.R. 380/2001;

- di dare tuttavia atto che appare prudentiale il ricorso all'istituto della convalida a seguito del parere di convalida espresso dalla Regione Umbria, ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001, in merito alla compatibilità delle previsioni del piano attuativo con le condizioni geomorfologiche del territorio;

- di confermare dunque integralmente i contenuti e le ragioni di interesse pubblico enunciate nelle proprie precedenti Deliberazioni n. 316 del 14 settembre 2016 e 91 del 21 marzo 2018 e, per l'effetto e per quanto possa occorrere, di convalidare le deliberazioni medesime sussistendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art 21 *nonies* della Legge 7 agosto 1990, n.241:

- di richiamare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, gli elaborati di progetto, le tavole grafiche, comprendenti anche il progetto definitivo della viabilità pubblica esterna al comparto, nonché il relativo schema di convenzione ed atto unilaterale d'obbligo, come già allegati alla precedente DGC 91/2018, che non vengono allegati al presente atto in quanto rimasti invariati;

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 per la necessità di dare corso nei tempi più brevi agli adempimenti relativi alla pubblicazione del piano.